



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 32

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - **Dr.ssa L. Castigliero**

Resp. Istrut.:

OGGETTO:

**Graduatoria Accordo Collettivo
Nazionale Medici Specialisti
Ambulatoriali.**

La Federazione, con le allegate note del 19-09-2013 e del 27-11-2013, aveva chiesto un parere al Ministero della Salute in merito alla dubbia legittimità dell'inserimento del medico, dichiarato inabile ai sensi dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella graduatoria di cui all'art. 21 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per i Medici Specialisti Ambulatoriali.

Il Ministero, con nota del 12-02-2014, che trasmettiamo in copia, nel dare risposta, ha allegato un parere della SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati) nel quale viene evidenziata l'incompatibilità tra il trattamento di inabilità di cui all'art. 13 della legge 274/1991 e lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, nonché la preclusione della condizione di inabilità assoluta o permanente a qualsiasi attività lavorativa anche per l'attività in rapporto di convenzionamento con il SSN.

Cordiali saluti

**IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco**



All.ti 2

ALL. 1



FNOMCeO

Roma, _____

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. M. Poladas
Resp. Istrut.: - Dr.ssa L. Castigliero

MINISTERO DELLA SALUTE
Alla c.a. del Dott. GIOVANNI LEONARDI
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e
delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale
dgroups@postacert.sanita.it

e p.c. ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
COSENZA

OGGETTO:

Graduatoria Accordo Collettivo
Nazionale medici specialisti
ambulatoriali - sollecito.


Questa Federazione ha già trasmesso in data 19 settembre u.s. l'allegata nota con la quale si chiedevano chiarimenti sull'eventuale diritto, per un medico specialista già dipendente del SSN dichiarato inabile ai sensi dell'art. 13 della legge 274/1991, di essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 21 del vigente accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali.

Se la situazione non venisse chiarita, alcune posizioni di medici che hanno ricevuto incarichi, forse in modo illegittimo, per la specialistica ambulatoriale, vedrebbero la loro posizione consolidarsi, a tutto danno della corretta gestione della graduatoria per l'accordo collettivo della specialistica ambulatoriale.

Nella certezza che verrà compresa la delicatezza del quesito, che necessita di una sollecita risposta per poter garantire la necessaria certezza del diritto, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

All.to

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco



FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2013/10036-27-11-2013-PARTENZA

ALL. 1-BIS



FNOMCeO

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. M. Poladas

Resp. Istit.: - M. Loffredi

OGGETTO:

Graduatoria accordo collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali

Roma, _____

MINISTERO DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLE
PROFESSIONI SANITARIE E DELLE
RISORSE UMANE DEL S.S.N.
e-mail segreteria.dgrup@sanita.it

e.p.c. ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI COSENZA

Questa Federazione è stata interpellata con l'allegata nota dell'Ordine di Cosenza per quanto concerne l'eventuale diritto per un medico specialista già dipendente del S.S.N. dichiarato inabile ai sensi dell'art. 13 della legge 274/91, di essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 21 del vigente accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali.

Se da un lato infatti l'art. 23 lettera i) del vigente accordo per la specialistica ambulatoriale prevede la possibilità di conferire incarichi a specialista ambulatoriale titolare di pensione a carico di Enti diversi dall'Enpam, dall'altro il trattamento di quiescenza ex art. 13 della legge 274/91 appare giuridicamente diverso dal beneficio pensionistico.

Nel ringraziare per l'attenzione che Vorrete riservare ad una questione che appare certamente delicata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Amedeo Bianco





Ministero della Salute

Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del Servizio
Sanitario Nazionale

Direzione generale delle professioni e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale - Ufficio 1 - Affari Generali
N° Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma.....

Risposta al Foglio del DGPROF/1/PA.8.d.n.1.
N°

Roma,

FNOMCeo
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma

OGGETTO: Graduatoria accordo collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali.

Si fa riferimento alle nota prot. n. 0053369 del 28 novembre 2013 con la quale codesta Federazione ha chiesto chiarimenti per quanto concerne l'eventuale diritto di un medico dichiarato inabile ai sensi dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, di essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 21 del vigente accordo collettivo nazionale per i medici specialisti ambulatoriali.

Ad avviso dello scrivente, sulla base delle disposizioni vigenti, l'inabilità di cui all'art. 13 sopra richiamato preclude l'accesso a "qualsiasi proficuo lavoro", inclusa la possibilità di essere inserito nella graduatoria di cui all'art. 21 suddetto.

Tuttavia, al fine di pervenire ad una corretta ed univoca interpretazione della disposizione suddetta questa Amministrazione ha ritenuto opportuno chiedere un parere alla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC).

In risposta a tale richiesta, la SISAC con nota prot. n. 0003161 del 23 gennaio, che si allega in copia, sostiene che il trattamento di inabilità di cui all'art. 13 sopra richiamato rappresenta un trattamento pensionistico-assistenziale erogato in favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Al contempo, la Struttura interregionale sanitari convenzionati evidenzia che, pur volendo prescindere dall'incompatibilità sussistente tra questo tipo di trattamento pensionistico e lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero, in quanto la questione afferirebbe il versante previdenziale, l'accertamento della condizione di inabilità assoluta o permanente a qualsiasi attività lavorativa, come operato dalla commissione medica all'uopo delegata, non può che determinare una preclusione anche per l'attività in rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale.


Tanto si rappresenta e si rimane a disposizione per quanto necessario.

Ministero della Salute

DGPROF

0006068-P-06/02/2014

I.8.d.n.1



134091109

IL DIRIGENTE
(dott.ssa Grazia Corbello)

GC/RD

SISAC
Struttura Interregionale Scrittori Convenzionati

ALL. 2-BIS



Roma, 14 gennaio 2014

Prot. n. 31/2014

Ministero della Salute
DGPROF
0003161-A-23/01/2014



Al Ministero della Salute
Dipartimento della Programmazione e dell'ordinamento del SSN
Direzione Generale delle Professioni e delle Risorse Umane
del Servizio Sanitario Nazionale
Ufficio I ex DGRUPS - Affari Generali
Via G. Ribotta, 5
00144 Roma

Oggetto: graduatoria accordo collettivo nazionale medici specialisti ambulatoriali.

Si fa seguito alla Vs. richiesta prot. n. DPPROF/P 0056784 del 20 dicembre 2013, pari oggetto, per rappresentare che questa Struttura, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 46, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in combinato disposto con l'art. 52, comma 27 della L. 27 dicembre 2002, n. 289, fornisce assistenza delle pubbliche amministrazioni per il tramite di pareri di carattere generale ed allo scopo di garantire l'uniforme applicazione sul territorio nazionale, in risposta ai quesiti inerenti le clausole negoziali controverse dei vigenti Accordi del personale sanitario a rapporto di convenzione con il S.s.n., posti per iscritto dai competenti uffici degli assessorati regionali alla Salute o dalle OO.SS. nazionali rappresentative e firmatarie degli Aa.Cc.Nn.

La questione prospettata non attiene in realtà all'applicazione delle clausole contrattuali quanto piuttosto l'attuazione di diretta disposizione di legge esulando, quindi, dalle competenze della scrivente Struttura.

Ad ogni buon conto si ritiene utile evidenziare che il trattamento di inabilità di cui all'art. 13 della L. 8 agosto 1991, n. 274, rappresenta un trattamento pensionistico-assistenziale erogato in favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro.

Orunque, pur volendo prescindere dall'incompatibilità sussistente tra questo tipo di trattamento pensionistico e lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo, sia esso in Italia o all'estero, in quanto la questione afferirebbe il versante previdenziale, si segnala che l'accertamento della condizione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, come operato dalla commissione medica all'uopo delegata, non può che determinare una preclusione anche per l'attività in rapporto di convenzionamento con il SSN.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore
dott. Franco Rossi

97565580582

1/1

00184 Roma - Via Nazionale, 75 - Tel.: +39 06 478394 - Fax: +39 06 478394234 - C.F.: 95565580582
E-mail: segreteria@sisac.info - Internet: www.sisac.info

2014/1474-12-02-2014-ARRIVO